

Che cosa dice la legislazione riguardo al cane

Nel mio precedente articolo ho parlato delle leggi che tutelano i diritti degli animali domestici in generale. Oggi voglio approfondire la condizione di quello che è considerato il "miglior amico" dell'uomo: il cane.

Voglio subito tranquillizzare i miei lettori gattofili: prossimamente mi occuperò anche dei gatti.

Riguardo al cane, molti dicono di amarlo, ma non tutti lo fanno nel modo giusto. Accanto a quelli che rispettano le sue esigenze, ce ne sono altri che lo trattano come un giocattolo che si può anche abbandonare se cessa di essere divertente o se intralcia qualche progetto.

Alcuni lo considerano come una vera e propria "arma d'offesa" con cui affermare il proprio potere sugli altri .

E così via.... gli esempi potrebbero continuare.

Ci sono poi quelli che lo detestano o lo temono, imputandogli colpe che , in genere, sono del proprietario.

C'è, infine , chi in nome della scienza e della ricerca lo sottopone alla vivisezione , cioè a sofferenze inenarrabili che , nella maggior parte dei casi, sono anche totalmente inutili, ma questo è un altro discorso che, tra l'altro, non riguarda solo i cani.

Che cosa dice la legislazione riguardo al cane?

DIRITTI

Ognuno ha il diritto di tenere un cane o due in giardino o in appartamento. Il cane ha diritto di abbaiare. Ci sono state recenti sentenze che hanno confermato che il cane deve poter abbaiare perché è insito nella sua natura, così come è naturale che un bambino possa piangere . E' importante, però, che il proprietario abbia riguardo per i vicini, mettendo in atto delle strategie volte a creare il minor fastidio possibile.

Il cane può viaggiare in auto sul sedile posteriore anche senza divisorio; il divisorio è obbligatorio se i cani sono più di uno.

Il cane può viaggiare in aereo, in nave e in treno, con particolari tariffe.

DOVERI

Il proprietario:

- ha il dovere di accudire il cane in maniera dignitosa, assicurandogli cure adeguate, cibo adatto, spazio sufficiente e trattamento affettuoso;
- è responsabile dei danni causati a cose o persone o animali (consiglio vivamente un'assicurazione);
- non può abbandonare il cane, reato punito con multa e processo penale;
- deve iscrivere il cane all'anagrafe canina regionale entro 15 giorni dal possesso

(presso ASL veterinarie) e, in caso di cessione deve sempre comunicare il nome del nuovo proprietario.

Per i viaggi all'estero è necessario il passaporto canino, ottenibile presso qualsiasi veterinario.

E' vietato l'addestramento atto a stimolare l'aggressività dell'animale.

I CANI E IL FISCO

Le cure veterinarie, oltre una certa cifra, possono essere scalate dalla denuncia dei redditi, ma è necessario presentare la fattura del veterinario.

Se acquistate il cane da un allevatore, chiedete sempre la fattura, vi potrà servire anche per certificare il suo valore, nel caso che qualcuno gli arrechi danno.

Riporto uno stralcio dell'ordinanza MARTINI 3 marzo 2009 riguardante quanto ho appena scritto:

Art. 1.

1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 2.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne

l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.